

A.G.C. 14 - Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti, Aeroporti e Opere Marittime - **Decreto dirigenziale n. 55 del 6 maggio 2009 – Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Palinuro, Comune di Centola.**

VISTI

- il Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- l'articolo 105, comma 2, lett. e), decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, il quale ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;
- l'articolo 105, comma 2, lett. l), d. lgs. n. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, ai sensi del quale sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- il combinato disposto degli articoli 40, 41 e 42, decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera l), d. lgs. n. 112/1998, secondo cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- l'articolo 6, comma 1, legge Regione Campania 28 marzo 2003 n. 3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" con cui sono state attribuite alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale;

LETTE

- la delibera di Giunta Regionale 14 luglio 2000, n. 3744, recante "Attuazione d.l.vo 30.3.1999 n. 96 in materia di concessioni demaniali marittime" con cui la Regione, prendendo atto del conferimento di funzioni in materia di demanio marittimo non portuale ai Comuni, ha disposto il trasferimento dei relativi fascicoli, dettando alcuni indirizzi operativi;
- la delibera di Giunta Regionale 28 marzo 2006, n. 395 con cui, tra l'altro, è stata revocata la delibera di Giunta Regionale 11 maggio 2001, n. 1971, recante "Assetto normativo e indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi nn. 112/98 e 96/99. Con allegato", e sono state approvate le "Linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo";
- la delibera di Giunta Regionale 19 giugno 2008, n. 1047, di approvazione dell'elenco "Porti di rilevanza regionale ed interregionale ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 3/2002".

CONSIDERATO

- che tra le funzioni esercitate direttamente dalla Regione Campania vi sono anche quelle inerenti la disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree demaniali marittime comprese negli ambiti portuali di propria competenza;
- che, in particolare, ai sensi dell'art. 1, d.lgs. n. 112/1998, il conferimento di funzioni amministrative comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;
- che, come da d.G.R. n. 1047/2008, il Settore Demanio marittimo è incaricato della definizione delle destinazioni d'uso delle aree e delle pertinenze demaniali, della ripartizione degli spazi acquei, nonché delle varie attività che si esercitano nei porti, ai sensi dell'art. 1, d.lgs. n. 112/1998, e del combinato disposto di cui agli artt. 30, 50, 62, 65 e 66 Cod. Nav., nonché 38 e 59 Reg. Cod. Nav., nel rispetto delle d.G.R. n. 2000/2002, n. 1806/2004, n. 395/2006, e delle prescrizioni tecniche di cui alle "Linee programmatiche" approvate con d.G.R. n. 5490/2002;
- che le Capitanerie di Porto continuano a svolgere funzioni amministrative e ad esprimersi in merito alla compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi, agli aspetti tecnico-nautici, a quelli della sicurezza a terra, a mare e nella navigazione, alla vigilanza sul cor-

retto uso del demanio marittimo, alla polizia marittima e portuale, alla tutela dell'ambiente mediante sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti.

CONSIDERATO INOLTRE

- che con decreto dirigenziale dell'AGC Trasporti e viabilità, Settore Demanio marittimo, n. 40 del 03/04/2009 è stato approvato l'accordo, sottoscritto congiuntamente dalla Regione Campania e dal Comune di Centola, con cui sono stati individuati i confini del porto di Palinuro del Comune di Centola;
- che nel corso dell'iter istruttorio è stata garantita la partecipazione dei soggetti privati portatori di interesse, come da verbale del 24/04/2009;
- che in sede di incontro del 24/04/2009, l'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro, il Comune di Centola, l'Agenzia del Demanio, l'Agenzia delle Dogane hanno fornito parere favorevole sulla bozza di provvedimento di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Palinuro del Comune di Centola.

DECRETA

1. È approvato l'allegato provvedimento di destinazione delle aree a terra e a mare nel porto di Palinuro del Comune di Centola.
2. Il presente decreto è inviato alla Capitaneria di Porto di Salerno, all'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro e al Comune di Centola per il prosieguo di competenza.
3. Copia del presente decreto è altresì inviata al Settore Stampa e documentazione per la pubblicazione sul BURC e sul sito Web della Regione Campania.

Il Dirigente del Settore
Arch. Massimo Pinto



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Palinuro, Comune di Centola.

Art. 1

Ambito portuale e planimetria

1. Ai fini del presente provvedimento l'ambito portuale del porto di Palinuro del Comune di Centola (d'ora innanzi, Porto) è individuato nell'accordo del 03/04/2009, approvato dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità n. 40 del 03/04/2009, pubblicato sul BURC n. 26 del 04/05/2009.
2. Lo stralcio planimetrico allegato (d'ora innanzi, planimetria), costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Ormeggio e sosta unità navali

1. L'ormeggio e la sosta delle unità da traffico e da diporto sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento e, se non in aree oggetto di concessione demaniale marittima, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro, previa adozione di apposita ordinanza ai sensi degli artt. 50 Cod. Nav., e artt. 38, 39 e 59 Reg. Cod. Nav., contenente indicazioni in merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie, nonché ipotesi di deroga per circostanze eccezionali.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 9.

Art. 3

Banchina di riva

1. Il tratto di banchina della lunghezza di 10 metri circa, tra le scalette prospicienti la sede dell'Autorità marittima (punto F della planimetria) e la banchina a sbalzo, deve essere lasciato libero per le manovre nautiche.
2. La banchina a sbalzo, della lunghezza di 110 metri circa, evidenziata in verde nella planimetria, è destinata all'attività di ormeggio di unità da diporto, anche in transito, eventualmente mediante installazione di pontili galleggianti. Nelle more del rilascio di nuovi provvedimenti di concessione, i tratti di banchina liberi sono destinati all'ormeggio di unità da diporto in transito, su autorizzazione dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro, previa adozione di apposito provvedimento contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali franchigie.
3. Il tratto di banchina della lunghezza di 19 metri circa, a partire dalla banchina a sbalzo, evidenziato in blu nella planimetria, è destinato all'ormeggio delle unità militari e delle forze dell'ordine, nonché ad altre unità navali di pubblica utilità se autorizzate dall'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro. Detto tratto di banchina è altresì utilizzabile per l'accosto temporaneo di qualsiasi unità navale che debba scaricare acque di sentina, acque sporche ed oli esausti, per la sola durata di dette operazioni.
4. Il tratto di banchina della lunghezza di 10 metri circa, successivo a quello indicato al comma 3, evidenziato in arancione nella planimetria, può essere utilizzato da qualsiasi unità per il solo imbarco e sbarco passeggeri, per la sola durata di dette operazioni e senza possibilità di ormeggio.



5. Il tratto di banchina della lunghezza di 23 metri circa, successivo a quello indicato al comma 4, evidenziato in celeste nella planimetria, è destinato all'ormeggio delle unità da pesca d'altura.
6. Il tratto della lunghezza di 13 metri circa, successivo a quello indicato al comma 5, evidenziato in marrone nella planimetria, prospiciente lo scalo di alaggio, è destinato alle attività di varo ed alaggio.
7. Il tratto di banchina della lunghezza di 10 metri circa, posto tra quello indicato al comma 5 e la radice del molo di sopraflutto, evidenziato in rosso nella planimetria, corrispondente allo scalo di alaggio, deve essere lasciato libero per le manovre nautiche e per le operazioni di varo ed alaggio.

Art. 4

Molo di sopraflutto

1. Il tratto di banchina posto tra la radice del molo di sopraflutto ed il successivo tratto di banchina di cui al comma 2, evidenziato in rosso nella planimetria, deve essere lasciato libero per le manovre nautiche.
2. Il tratto di banchina della lunghezza di 100 metri circa, successivo a quello indicato al comma 1, evidenziato in giallo nella planimetria, è destinato all'ormeggio delle unità da pesca.
3. Il tratto di banchina a sbalzo in testata al molo di sopraflutto, della lunghezza di 36 metri circa, successivo a quello indicato al comma 2, evidenziato in grigio nella planimetria, è destinato ai collegamenti marittimi.

Art. 5

Obblighi dei concessionari

1. I concessionari hanno l'obbligo di osservare il contenuto dei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità della Regione Campania n. 12 del 06/03/2008, pubblicato sul BURC n. 13 del 31/03/2008 e n. 63 del 09/06/2008, pubblicato sul BURC n. 27 del 07/07/2008.

Art. 6

Divieti

1. Salvo espresse deroghe contenute nel presente provvedimento, nel porto è vietato:
 - a) sostare o ancorare al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
 - b) sostare o ancorare nel canale di accesso;
 - c) effettuare in porto lavori di manutenzione e di carenaggio o prove di macchina con elica in movimento;
 - d) disperdere nello specchio acqueo portuale agenti inquinanti e usare detersivi;
 - e) esercitare la balneazione nel bacino portuale e nel canale di accesso;
 - f) ingombrare con attrezzi da pesca, tender o oggetti vari le banchine, i moli e i pontili, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione;
 - g) scaricare e vendere prodotti ittici in violazione del decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria e AGC Trasporti e viabilità n. 23 del 31/05/2006, pubblicato sul BURC n. 27 del 19/06/2006, e ss. mm. e ii.

Art. 7

Attività imprenditoriali

2. Nel rispetto dell'art. 68 Cod. Nav., nel Porto possono essere svolte le operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale previa presentazione alla Regione Campania e all'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro di una dichiarazione di inizio attività in duplice copia in bollo, con l'attestazione del possesso dei presupposti e dei requisiti di legge.



Art. 8

Alaggio e varo

1. L'attività di alaggio e varo di imbarcazioni e movimentazione di attrezzature portuali in genere è consentita esclusivamente nello scivolo posto sulla banchina di riva, nei pressi della radice del molo di sopraflutto, ed è disciplinata da apposita ordinanza dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro, che ne regola modalità, tempi e tariffe.

Art. 9

Sanzioni

1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina in materia di tutela dell'ambiente marino.
2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore con la pubblicazione sul BURC.
2. A decorrere dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni, contenute nelle ordinanze dell'autorità marittima, il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.

- 5 MAG. 2009



Il Dirigente del Settore
Arch. Massimo Pinto



